

(N. 2878)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura e dei funzionari di Cancelleria e di Segreteria addetti alla Corte di cassazione ed alle Corti di appello.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel formare le piante organiche degli uffici giudiziari, secondo le tabelle allegate al decreto legislativo 30 agosto 1951, n. 757 (emanato per attuare la delega legislativa contenuta nell'articolo 4 della legge 4 maggio 1951, n. 383 e nell'articolo 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287), si tenne particolarmente conto delle esigenze della Corte di cassazione. I dati forniti dall'Ufficio centrale di statistica infatti indicavano già pendenti, a principio del 1949, 6.926 ricorsi civili e 19.061 penali; mentre, durante il 1950, ne erano pervenuti 4.193 nella materia civile e 16.746 in quella penale. Si ritenne allora che la situazione potesse fronteggiarsi aumentando da 90 a 102 i magistrati della suprema Corte e da 19 a 21 quelli addetti alla Procura generale. Nella realtà peraltro il rimedio non si è dimostrato adeguato, dato l'aumento sempre più notevole

degli affari durante gli anni 1951 e 1952. Alla fine del primo infatti risultano pervenuti 4.295 ricorsi nella materia civile e 17.371 nella materia penale, e, alla fine del secondo anno, rispettivamente 5.795 e 22.812 (cifre, queste ultime, non definitive). Nei tre anni quindi si è avuto un carico complessivo di 14.283 ricorsi civili e di 56.929 penali, mentre ne risultano esauriti rispettivamente 12.480 e 45.807, con una media annua di circa 4.000 e di circa 15.000.

Le cifre sopra esposte sono indici eloquenti di una situazione, già grave attualmente, e che, con tutta probabilità, peggiorerà in seguito, dato che non vi sono elementi che inducano a ritenere, con qualche fondamento, che l'aumento del lavoro possa subire un arresto, o, quanto meno, una sensibile diminuzione. Donde la necessità di impedire che si giunga

ad un punto tale da rendere del tutto inefficiente qualsiasi rimedio.

A parte perciò altri provvedimenti che potranno essere studiati per rendere più sollecita la definizione dei ricorsi, si può intanto, fin da ora, con provvedimento di urgenza, aumentare congruamente il numero dei magistrati addetti alla Corte di cassazione e alla Procura generale. A tale scopo tende appunto il presente disegno di legge, che, mediante opportuni ritocchi alle piante organiche di alcuni uffici, porta da 102 a 120 il numero dei consiglieri e da 21 a 23 il numero dei Sostituti procuratori generali, fermo restando naturalmente il numero complessivo dei magistrati di Cassazione. Circa la possibilità di tali modificazioni occorre tener presente che, quando si compilarono le tabelle del personale degli uffici giudiziari allegate al decreto legislativo del 30 agosto 1951 già ricordato, in via prudenziale, in vista della imminente prima attuazione della nuova legge 10 aprile 1951, n. 287, che istituì anche le Corti di assise di secondo grado, fu aumentato, in quasi tutte le Corti di appello, il numero dei presidenti di Sezione per poter agevolmente provvedere alla presidenza delle Assise anzidette. Per altro l'esperienza di oltre un anno dall'entrata in vigore di detta legge, ha dimostrato che, nei distretti più importanti, tenendo anche conto dei processi rinviati dalla Corte di cassazione in seguito al provvedimento di conversione autorizzato dall'articolo 53 secondo comma della legge, lo svolgimento degli affari non subirebbe pregiudizio, anche se il numero dei magistrati di Cassazione in funzione di presidenti di Sezione si riduce di qualche unità, come, del resto, non disconoscono anche i capi di alcune delle Corti maggiori.

È da aggiungere d'altra parte che, nelle Procure generali, fatta eccezione per quelle presso le più grandi Corti, come Milano, Roma, Napoli, Palermo e anche Torino si può ritenere, come l'esperienza ha ormai largamente chiarito, pressochè superflua la presenza degli avvocati generali; le cui funzioni, in assenza del Procuratore Generale possono essere assunte, senza difficoltà per il servizio, dal sostituto procuratore generale più anziano. Per aumentare pertanto i posti da attribuire alla Corte di cassazione il provvedimento proposto si giova altresì

della soppressione di altrettanti posti delle procure generali non di massima importanza.

Per altro la modificazione delle tabelle, nel senso preveduto dall'articolo primo del disegno di legge, importa la riduzione dell'organico in alcuni uffici, e integra quindi, nei riguardi dei magistrati che verranno a trovarsi in soprannumero, l'ipotesi preveduta dall'articolo 2, quarto comma, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura. Rende di conseguenza necessario lo spostamento anche di ufficio di magistrati, non potendo verificarsi, per quelli di cassazione, l'ipotesi, pure preveduta dalla disposizione sopra citata, di assegnazione ad altro ufficio della stessa sede. Sembra quindi del tutto rispondente ad equità alleviare gli immaneabili disagi derivanti dal trasferimento ed a ciò provvede il disegno di legge, con due disposizioni. Si stabilisce anzitutto, nell'articolo 2, che, oltre naturalmente alla indennità di prima sistemazione, preveduta per il caso del trasferimento dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, sia corrisposta l'intera indennità di missione per un periodo di sei mesi, nella misura stabilita da detta legge. Si dispone altresì (articolo 3) che la copertura dei posti, in aumento nella Corte di cassazione e nella Procedura generale, debba essere compiuta non oltre il 1° novembre 1953, alla ripresa cioè dei lavori dopo le ferie, per consentire, sia di attuare gradualmente gli spostamenti dei magistrati, sia di avvalersi di alcuni collocamenti a riposo per limiti di età di magistrati di cassazione che prestano servizio negli uffici nei quali vi sono state soppressioni di posti, coprendo quelli vacanti nella Cassazione e nella Procedura generale con i vincitori del concorso già bandito.

Il maggior numero di magistrati, che, secondo le disposizioni ora illustrate, eserciterà le funzioni presso il supremo Collegio accelerando il ritmo dei lavori, richiede indubbiamente anche un congruo aumento dei funzionari di cancelleria e segreteria, aumento che, nella modificazione delle tabelle preveduta dall'articolo 1 del disegno di legge, è stato contenuto nel limite strettamente necessario, cioè nove funzionari per la Corte e uno per la Procura Generale. In proposito è però da notare che, per quanto concerne i funzionari che attualmente occupano

posti soppressi negli uffici periferici, non si verifica una situazione uguale a quella che si è accennata riguardo ai magistrati, poichè detti funzionari possono trovare sistemazione in uffici della stessa sede; mentre ad occupare i posti in aumento possono essere destinati coloro che aspirano agli uffici giudiziari della Capitale.

Dal punto di vista finanziario, infine, da quanto si è precedentemente esposto, risulta chiaro che il ruolo complessivo dei magistrati e quello dei funzionari di cancelleria e di segreteria non subiscono alcun aumento, trattandosi

di semplici spostamenti di posti da ufficio a ufficio.

Soltanto le disposizioni dell'articolo 2 importano una spesa. Ma è da tener presente al riguardo che, se si dovessero attribuire le indennità di prima sistemazione e di missione per sei mesi a venti magistrati, l'onere non sarebbe superiore in complesso a lire 20.000.000 mentre, in base alle considerazioni già accennate in ordine alle possibilità di coprire almeno parte dei posti con i vincitori del concorso, la spesa subirà certamente notevole diminuzione.

L'onere comunque graverà sul capitolo 39 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tabelle *A*, *B* ed *E*, allegate al decreto legislativo 30 agosto 1951, n. 757, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Art. 2.

Ai magistrati che, per effetto della riduzione dell'organico degli uffici indicati nella tabella *B*, allegata alla presente legge, risulteranno in so-

prannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte, giusta l'articolo 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, è attribuita l'intera indennità di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso.

Art. 3.

La presente legge avrà completa attuazione non oltre il 1° novembre 1953.

TABELLA A.

PERSONALE GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTO ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Primo Presidente	N.	1
Presidenti di Sezione e Presidente supplente al Tribunale superiore delle acque pubbliche	»	19
Consiglieri	»	120
Procuratore generale	»	1
Avvocato generale	»	1
Sostituti procuratori generali	»	23
		—
	Totale	N. 165

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Presidente	N.	1
----------------------	----	---

TABELLA B.

**PERSONALE GIUDICANTE O DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTO ALLE CORTI DI APPELLO**

S E D I	Magistrati giudicanti			Pubblico Ministero		
	Presidente	Presidenti di Sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti procuratori generali
Ancona	1	2	10	1	—	3
Bari	1	5	21	1	—	4
Bologna	1	5	27	1	—	6
Brescia	1	4	18	1	—	4
Cagliari	1	4	18	1	—	4
Caltanissetta	1	2	10	1	—	3
Catania	1	5	21	1	—	6
Catanzaro	1	5	23	1	—	6
Firenze	1	5	20	1	—	6
Genova	1	6	31	1	—	6
L'Aquila	1	2	12	1	—	3
Lecce	1	2	12	1	—	3
Messina	1	2	14	1	—	4
Milano	1	11	62	1	1	12
Napoli	1	15	70	1	1	17
Palermo	1	9	35	1	1	9
Perugia	1	2	9	1	—	3
Potenza	1	2	9	1	—	3
Roma	1	14	65	1	1	15
Torino	1	7	35	1	1	8
Trento	1	2	9	1	—	2
Venezia	1	6	28	1	—	6
TOTALE	22	117	559	22	5	133

TABELLA C.

**PERSONALE DI CANCELLERIA E DI SEGRETERIA
ADDETTO ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE CORTI DI APPELLO**

UFFICI	CANCELLERIE					SEGRETERIE				
	Dirigenti di grado 6°	in sotto ordine			TOTALE	Dirigenti di grado 6°	in sotto ordine			TOTALE
		di grado 7°	di grado 8°	di gradi inferiori			di grado 7°	di grado 8°	di gradi inferiori	
Corte di Cassazione	1	18	18	13	50	1	1	2	5	9
Corte di Appello di Ancona.	1	3	4	3	11	1	1	2	2	6
Bari	1	7	7	6	21	1	2	2	2	7
Bologna	1	7	7	9	24	1	2	2	2	7
Brescia	1	3	4	5	13	1	1	1	2	5
Cagliari	1	6	7	6	20	1	1	2	3	7
Caltanissetta	1	3	3	3	10	1	1	1	1	4
Catania	1	6	7	7	21	1	1	2	2	6
Catanzaro	1	7	7	7	22	1	1	2	2	6
Firenze	1	7	7	8	23	1	1	2	3	7
Genova	1	7	9	8	25	1	2	2	2	7
L'Aquila	1	3	3	4	11	1	1	1	2	5
Lecce	1	3	3	4	11	1	1	1	2	5
Messina	1	3	7	5	16	1	2	2	2	7
Milano	1	12	16	14	43	1	4	4	4	13
Napoli	1	12	16	26	55	1	5	7	8	21
Palermo	1	7	13	16	37	1	2	4	4	11
Perugia	1	2	3	4	10	1	1	1	1	4
Potenza	1	2	3	3	9	1	1	1	1	4
Roma	1	12	16	16	45	1	4	4	7	16
Torino	1	7	12	15	35	1	2	3	3	9
Trento	1	2	3	3	9	1	1	1	1	4
Venezia	1	3	7	13	24	1	2	2	3	8
TOTALE	23	142	182	198	545	23	40	51	64	178

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	U F F I C I								TOTALE
	Corte di cassazione	Procura generale presso Corte cassazione	Tribunale Superiore Acque Pubbliche	Corti di appello	Procure generali presso Corti di appello	Tribunali	Procura della Repub- blica presso i Tribunali	Preture	
Magistrati di cassazione	140	25	1	139	27	9	9	—	350
Magistrati di appello	—	—	—	559	133	394	153	121	1360
Magistrati di tribunale	—	—	—	—	—	1660	450	1383	3493
Uditori { con funzioni di vice pretori . . senza funzioni	—	—	—	—	—	—	—	200	200
	—	—	—	—	—	—	—	—	150
TOTALI	140	25	1	698	160	2063	612	1704	5553

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

UFFICI	DI GRADO				TOTALE
	VI	VII	VIII	Inferiori all' VIII	
Corte di cassazione	1	18	18	13	50
Procura generale presso la Corte di cassazione	1	1	2	5	9
Corti di appello	22	124	164	185	495
Procure generali presso le Corti di appello	22	39	49	59	169
Tribunali	—	221	365	1410	1996
Procura della Repubblica presso i Tribunali.	—	171	140	551	862
Preture	—	10	128	2535	2673
Per il servizio ispettivo nelle cancellerie delle preture.	—	18	—	—	18
Addetti al Ministero giusta tabella A, annessa al regio decreto 8 agosto 1942, n. 1881	—	25	31	191	247
TOTALE	46	627	897	4949	6519